



**Città di Villorba**

PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI  
(TRIBUTARIE E PATRIMONIALI)**

In vigore dal 1° gennaio 2022

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 in data 29.12.2021



## Città di Villorba

PROVINCIA DI TREVISO

### REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI (TRIBUTARIE E PATRIMONIALI)

CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI.....	2
Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento .....	2
Art. 2 - Definizione delle entrate .....	2
Art. 3 - Forme di gestione .....	3
Art. 4 - Soggetti responsabili.....	3
CAPO - II DIRITTO DI INTERPELLO .....	3
Art. 5 - Oggetto .....	3
CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ESIMENTI .....	4
Art. 6 - Oggetto dell'adesione .....	4
Art. 7 - Ambito dell'adesione.....	4
Art. 8 - Competenza .....	4
Art. 9 - Attivazione del procedimento.....	5
Art. 10 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio .....	5
Art. 11 - Procedimento ad iniziativa del contribuente.....	6
Art. 12 - Svolgimento del contraddittorio.....	7
Art. 13 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione .....	7
Art. 14 - Esito negativo del procedimento .....	7
Art. 15 - Modalità di pagamento.....	7
Art. 16 - Perfezionamento ed effetti della definizione .....	8
Art. 17 - Conciliazione giudiziale.....	8
Art. 18 - Esimenti.....	8
CAPO IV - AUTOTUTELA .....	9
Art. 19 - Esercizio dell'autotutela .....	9
Art. 20 - Effetti.....	10
CAPO V - RISCOSSIONE .....	10
art. 21 - Dilazione dei debiti non assolti .....	10
Art. 22 - Azioni cautelari ed esecutive .....	11
Art. 23 - Inesigibilità ed esito indagine .....	11
Art. 24 - Accollo .....	12
Art. 25 - Compensazione .....	12
Art. 26 - Interessi .....	12
DISPOSIZIONI FINALI.....	13
Art. 27 - Norme di rinvio.....	13
Art. 28 - Entrata in vigore.....	13

## **CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità del regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 e dall'art. 50 della L. 27/12/1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie (cosiddette patrimoniali), al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento, in merito alle entrate tributarie, sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti attuativi della legge delega n. 23/2014.
2. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di legge.
3. La disciplina delle singole entrate può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate.

### **Art. 2 - Definizione delle entrate**

1. Ai fini del presente regolamento, si individuano le seguenti entrate tributarie e patrimoniali:
  - le entrate tributarie comunali;
  - le entrate derivanti dal canone patrimoniale;
  - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
  - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
  - le entrate derivanti da canoni d'uso;
  - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni (locali, spazi, attrezzature);
  - le entrate derivanti da servizi erogati dall'ente;
  - le entrate derivanti da sanzioni amministrative;
  - le entrate derivanti da oneri concessori;
  - le entrate relative a risarcimento dei danni;

- le entrate a titolo di rimborso o recupero spese sostenute dall'ente per conto di altri soggetti (pubblici o privati)
  - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a titolo di liberalità, con esclusione dei trasferimenti statali o regionali;
  - altre entrate proprie di diversa natura non comprese fra le precedenti.
2. Per le sanzioni amministrative derivanti da violazioni al codice della strada, si applicano le procedure di irrogazione e riscossione previste dalla Legge 689/81 e del Nuovo Codice della strada (d lgs 285 del 30/04/92) e relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

### **Art. 3 - Forme di gestione**

1. La forma di gestione delle entrate, sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, può essere effettuata:
- a) in forma diretta dal Comune, comprensiva delle forme associative previste dal TUEL;
  - b) mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997;
  - c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225. In tal caso, la gestione della riscossione delle entrate avviene secondo le disposizioni normative e le direttive proprie;
2. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa alle entrate gestite direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione.

### **Art. 4 - Soggetti responsabili**

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti ciascuna entrata il responsabile del servizio e il funzionario responsabile del tributo al quale ciascuna entrata è affidata nell'ambito del piano di gestione delle attività o altro provvedimento amministrativo.

## **CAPO - II DIRITTO DI INTERPELLO**

### **Art. 5 - Oggetto**

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta

interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza.

2. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi.
3. La disciplina è contenuta all'art. 11 della Legge 212/2000 e agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 del d.lgs. 156/2015.

### **CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE, ESIMENTI**

#### **Art. 6 - Oggetto dell'adesione**

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19.6.1997 n. 218 e successive modificazioni. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.

#### **Art. 7 - Ambito dell'adesione**

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

#### **Art. 8 - Competenza**

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

### **Art. 9 - Attivazione del procedimento**

1. Il procedimento può essere attivato:
  - a) dall'ufficio competente ad emettere l'avviso di accertamento, prima della notifica dell'avviso stesso; è esclusa l'applicazione dell'articolo 5 ter del d lgs 218/97 (norma sul contraddittorio preventivo obbligatorio);
  - b) su istanza del contribuente dopo la notifica di un avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire per l'adesione;
  - c) su istanza del contribuente prima della notifica dell'avviso, quando nei suoi confronti siano state avviate operazioni di controllo.
2. L'attivazione del procedimento a cura dell'ufficio esclude l'ulteriore successiva attivazione del procedimento su istanza del contribuente.

### **Art. 10 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, prima della notifica dell'avviso, qualora ricorrano i presupposti per procedere all'accertamento con adesione, può inviare al contribuente un invito a comparire con l'indicazione dei seguenti elementi:
  - a) il tributo oggetto di accertamento e il relativo periodo d'imposta;
  - b) gli elementi su cui si fonda l'accertamento con adesione;
  - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
  - d) il nominativo del responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. In caso di ingiustificata mancata comparizione del contribuente, il Comune procede a notificare l'avviso di accertamento.

### **Art. 11 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente, nei cui confronti siano iniziate operazioni di controllo, può chiedere all'ufficio con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento con adesione ai fini dell'eventuale definizione indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. Il contribuente al quale sia stato notificato un avviso di accertamento può formulare istanza di accertamento con adesione, anteriormente all'impugnazione dell'atto avanti alla Commissione Tributaria Provinciale.
3. L'impugnazione dell'atto preclude la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione ovvero, se l'istanza è stata già presentata, comporta la rinuncia alla stessa.
4. A decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, i termini per impugnare l'avviso ed i termini di pagamento del tributo sono sospesi per un periodo di novanta giorni.
5. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. La definizione chiesta ed ottenuta da uno dei coobbligati, comportando il soddisfacimento totale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti.
6. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
7. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
8. La mancata comparizione nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
9. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
10. Il Responsabile del procedimento darà sinteticamente atto, in apposito verbale, della mancata comparizione del contribuente o del rappresentante nonché dell'esito negativo del procedimento di definizione.

### **Art. 12 - Svolgimento del contraddittorio**

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite alla fine di ciascun incontro.

### **Art. 13 - Contenuto dell'atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio l'ufficio redige in duplice esemplare l'atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal funzionario responsabile e dal contribuente o da un suo rappresentante, nominato nelle forme di legge.

### **Art. 14 - Esito negativo del procedimento**

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

### **Art. 15 - Modalità di pagamento**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.

4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

#### **Art. 16 - Perfezionamento ed effetti della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'articolo 15, comma 1, ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateizzazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
  - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
  - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
6. L'avviso di accertamento con adesione come sopra definito costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari in conformità a quanto previsto dall'art. 1 commi 792 e seguenti della Legge n. 160/2019.

#### **Art. 17 - Conciliazione giudiziale**

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti avanti la Commissione Tributaria, quando la natura del rapporto giuridico controverso renda applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la difesa del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Comune, è autorizzato a ricercare la loro definizione, mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

#### **Art. 18 - Esimenti**

1. Non sono irrogate sanzioni e non sono richiesti interessi moratori, se il contribuente è stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune.

2. La nullità della dichiarazione non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.
3. Costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria. A tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente, si applica l'art. 10 del D.Lgs. 212/2000.

## **CAPO IV - AUTOTUTELA**

### **Art. 19 - Esercizio dell'autotutela**

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il responsabile dell'entrata procedono con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento, in tutto o in parte di atti illegittimi o infondati, nonché alla revoca di atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
  - errore di persona;
  - errore logico o di calcolo;
  - errore sul presupposto;
  - doppia imposizione;
  - mancata considerazione di pagamenti;
  - mancanza di documentazione successivamente sanata;
  - sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
3. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile senza limiti di tempo anche se:
  - l'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
  - il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale;
  - vi è pendenza di giudizio;
  - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza.
4. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
5. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

## **Art. 20 - Effetti**

1. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.
2. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

## **CAPO V - RISCOSSIONE**

### **art. 21 - Dilazione dei debiti non assolti**

1. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, possono concedere la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo il seguente schema:
  - a) fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
  - b) da euro 100,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
  - c) da euro 500,01 a euro 3.000,00: da cinque a dodici rate mensili;
  - d) da euro 3.000,01 a euro 6.000,00: da tredici a ventiquattro rate mensili;
  - e) oltre euro 6.000,01: fino a quarantotto rate mensili;
2. Il Funzionario responsabile del tributo, il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione stabiliscono il numero di rate in cui suddividere il debito tenuto conto della richiesta del debitore, dei limiti di cui comma 1) e della situazione reddituale/patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente;
3. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi;
4. In caso di impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, debitamente documentata, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale possono derogare alla durata massima della rateizzazione, di cui al comma 1, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
5. La rateizzazione non è concessa quando il contribuente risulti moroso rispetto a precedenti rateizzazioni.
6. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

7. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi moratori.
8. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata.
9. Il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono fatte comunque salve le procedure cautelari ed esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
10. Il mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateizzazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
11. Per importi rilevanti, almeno pari a 50.000 euro, il funzionario può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
12. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.
13. Il periodo di dilazione non può superare il termine di sei mesi antecedente alla decadenza/prescrizione del credito. Per periodi di dilazione superiore al descritto limite temporale, il Funzionario responsabile si riserva di procedere alla notifica di ingiunzione/intimazione di pagamento senza l'applicazione di costi aggiuntivi, al fine di rispettare i termini per l'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

#### **Art. 22 - Azioni cautelari ed esecutive**

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

#### **Art. 23 - Inesigibilità ed esito indagine**

1. Il funzionario responsabile del tributo, il responsabile della singola entrata o il soggetto affidatario della riscossione, certificano l'inesigibilità del credito derivante dalle seguenti cause:

- a) Irreperibilità accertata sulla base delle risultanze anagrafiche.
  - b) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva.
  - c) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo.
  - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi.
  - e) Importi che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente e le azioni esperite al fine del recupero.

#### **Art. 24 - Accollo**

1. E' ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
  - generalità e codice fiscale del contribuente;
  - generalità e codice fiscale dell'accollante;
  - il tipo di tributo o entrata patrimoniale e l'ammontare oggetto dell'accollo.

#### **Art. 25 - Compensazione**

1. E' possibile compensare eventuali eccedenze dei tributo versato in anni precedenti con quanto dovuto per lo stesso tributo per le annualità in corso e successive, previa istanza di rimborso, presentata entro i termini di decadenza, e relativo accoglimento.
2. La compensazione è applicabile anche tra le entrate patrimoniali con le medesime modalità indicate nel comma precedente.

#### **Art. 26 - Interessi**

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti sia per le somme a debito degli stessi è fissata nella misura di seguito indicata con maturazione giorno per giorno:
  - interessi da accertamento: tasso legale di cui all'art 1284 c.c.;
  - interessi di mora o di dilazione: tasso legale di cui all'art 1284 c.c..

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 27 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

### **Art. 28 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2022.
2. A decorrere da tale data è abrogato il Regolamento generale delle entrate comunali tributarie ed assimilate approvato il 18 dicembre 2019 con Delibera del Consiglio comunale n. 65.